

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2613

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

(V. Stampato Camera n. 4145)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 dicembre 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 dicembre 2003*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica boliviana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 24.570 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE,
DEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE
ED ALLO SVILUPPO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
BOLIVARIANA DEL VENEZUELA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, di seguito denominati le "Parti":

Nel desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni tra i due Paesi e consapevoli dell'interesse reciproco a promuovere la cooperazione in campo economico, del settore delle infrastrutture ed industriale;

Considerando che l'obiettivo dello sviluppo economico deve essere perseguito in modo sostenibile, tenendo presente la necessità di assicurare l'utilizzazione razionale delle risorse naturali a favore delle generazioni future, e considerando ancora che lo sviluppo sostenibile implica la compatibilità tra crescita economica equa e preservazione dell'ambiente, anche nel rispetto degli impegni assunti nell'Agenda 21 (Conferenza di Rio de Janeiro del 1992);

Convinti che i legami di solidarietà ed amicizia esistenti tra i due Paesi potranno essere intensificati attraverso la cooperazione economica, nel settore delle infrastrutture, industriale ed allo sviluppo;

Considerando la necessità di accrescere la collaborazione in materia economica, nel settore delle infrastrutture, industriale e di cooperazione allo sviluppo con l'obiettivo di intensificare gli scambi economici ed i flussi finanziari bilaterali;

Concordano quanto segue:

PARTE PRIMA
Finalità della Cooperazione Bilaterale

ARTICOLO I

Le Parti si sforzeranno di stimolare la collaborazione economica, nel settore delle infrastrutture, industriale ed allo sviluppo tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione sia in ambito bilaterale che multilaterale della cooperazione nelle alte tecnologie orientate ad applicazioni nei settori industriali, delle infrastrutture, dei servizi, la messa in valore di risorse naturali e l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori che mirino a promuovere la complementarità tra enti ed imprese pubbliche e private dei due Paesi al fine di rafforzare le relazioni economiche e commerciali.

ARTICOLO II

L'applicazione del presente Accordo Quadro potrà essere effettuata attraverso la sottoscrizione, da entrambe le Parti, di programmi e progetti congiunti specifici nelle distinte aree di cooperazione previste nello stesso.

ARTICOLO III

La collaborazione prevista nel presente Accordo dovrà favorire in special modo il settore delle piccole e medie imprese, in forma diretta o attraverso progetti infrastrutturali, per il significativo contributo che conferiscono allo sviluppo economico e sociale di entrambe le Parti.

ARTICOLO IV

Allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di incrementare la collaborazione economica, nel settore delle infrastrutture, ed industriale, le Parti si impegnano a stimolare la costituzione, nei due Paesi, di società miste, favorendole attraverso il sostegno finanziario, tecnologico e gli altri strumenti di cui dispongono, in conformità con la propria legislazione.

ARTICOLO V

Le Parti garantiranno altresì, in conformità alle rispettive legislazioni vigenti in materia, il quadro giuridico ed economico nel quale i rispettivi investimenti pubblici e privati potranno godere di un trattamento equo ed imparziale.

ARTICOLO VI

Le Parti daranno priorità ad iniziative collegate alla cooperazione per l'adempimento di programmi nazionali dedicati all'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, alla protezione dell'ambiente ed alla conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.

PARTE SECONDA

Strumenti per Promuovere la Cooperazione

ARTICOLO VII.

1. Le Parti si impegnano a realizzare un'adeguata e costante promozione e diffusione delle possibilità e del potenziale della cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e allo sviluppo tra i due Paesi e altresì incoraggiare l'interscambio di tecnologia e la promozione di progetti congiunti. Ugualmente si impegnano a promuovere e sviluppare tra le altre aree di interesse comune, il Piano Ferroviario Nazionale, e la formazione del personale nel Sistema Ferroviario.
2. Ciascuna delle Parti promuoverà gli investimenti delle proprie imprese nel territorio dell'altra Parte, con particolare riguardo a quelli effettuati dalle piccole e medie imprese, dalle istituzioni o imprese generatrici di tecnologia nelle aree previste nel presente Accordo ed anche attraverso la collaborazione degli istituti bancari dei rispettivi Paesi.

A tal fine:

- ♦ La Parte italiana è disposta ad utilizzare sia lo strumento dell'assicurazione del credito sia i finanziamenti agevolati disponibili, nei termini della legislazione italiana e nel rispetto degli impegni assunti nei fori internazionali.
- ♦ La Parte venezuelana è disposta a stimolare l'afflusso di capitali e di iniziative italiane, attraverso i mezzi a sua disposizione secondo la propria legislazione.

3. Le Parti si impegnano, in conformità con quanto previsto dalla propria legislazione, a concordare adeguate forme di promozione delle esportazioni in mercati terzi, dei prodotti delle imprese miste. Tale promozione sarà attuata da ciascuna Parte in favore delle imprese collocate sul proprio territorio nazionale e nel rispetto della normativa prevista negli Accordi Internazionali recepiti sia dall'Italia che dal Venezuela in materia.

ARTICOLO VIII

1. Le Parti si impegnano a sostenere e promuovere forme di collaborazione ed attività nella scienza e nella tecnologia, così come in progetti comuni di ricerca e sviluppo.
2. A tale scopo le Parti ribadiscono l'importanza che trovino piena applicazione gli strumenti giuridici sottoscritti da entrambe le Parti in materia, in particolare l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato a Caracas il 1° aprile 1987.

ARTICOLO IX

Le Parti considereranno prioritari quei progetti in grado di procurare valuta attraverso l'esportazione totale o parziale della produzione derivante dall'investimento.

ARTICOLO X

Riconoscendo che i finanziamenti concessi da organismi finanziari internazionali o regionali svolgono un importante ruolo nella promozione dello sviluppo economico, le Parti conferiranno una particolare priorità a quei progetti che utilizzano i cofinanziamenti vincolati con organismi finanziari internazionali o regionali.

ARTICOLO XI

Le Parti si consulteranno su possibili iniziative nel settore della Cooperazione allo Sviluppo con particolare riguardo alle possibilità offerte dalla legislazione italiana e venezuelana ed all'attività svolta dalle diverse O.N.G. operanti in questo settore.

PARTE TERZA
Meccanismi Istituzionali

ARTICOLO XII

1. Le Parti istituiranno un Consiglio Italo-Venezuelano per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria, del settore delle Infrastrutture ed allo Sviluppo. Il Consiglio, sarà sotto la presidenza, per la Parte italiana del Ministro degli Affari Esteri, per la Parte venezuelana di un Membro di Governo all'uopo designato, o di rappresentanti da loro delegati.
2. Una volta che il Consiglio sarà istituito, si riunirà possibilmente una volta l'anno o quando se ne presenti la necessità; esso provvederà a definire un proprio regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio Italo-Venezuelano per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria, del settore delle Infrastrutture ed allo Sviluppo avrà, in particolare, il compito di indicare le priorità da seguire, di proporre i progetti che dovranno essere realizzati e di indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per la realizzazione degli stessi, oltre che le funzioni generali di stimolo e coordinamento delle iniziative di cooperazione tra i due Paesi.

ARTICOLO XIII

Il Consiglio potrà istituire gruppi di lavoro ad hoc, come il Gruppo di Lavoro per gli Scambi e per la Cooperazione Economica ed Industriale presieduto per parte italiana dal Ministro per il Commercio con l'Estero e per parte Venezuelana dal Ministro per la Produzione ed il Commercio o da rappresentanti da loro delegati, che si riuniranno ogni qual volta se ne presenti la necessità, per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei campi che presentino un interesse specifico per le Parti. Il Consiglio ed i Gruppi di Lavoro potranno avvalersi per il loro funzionamento e per i compiti di segreteria tecnica anche di strutture già esistenti (come l'Istituto per il Commercio Estero, la Camera di Commercio italo-venezuelana, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).

ARTICOLO XIV

Sotto l'egida del Consiglio potrà operare un Comitato Imprenditoriale, composto dai rappresentanti delle realtà economico-imprenditoriali delle due Parti, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economici ed industriali tra i due Paesi.

PARTE QUARTA

Soluzione delle Controversie tra le imprese delle Parti

ARTICOLO XV

1. Tutte le divergenze e controversie che dovessero sorgere tra imprese italiane e venezuelane, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, saranno risolte in via amichevole.
2. Qualora le divergenze o le controversie di cui al paragrafo precedente non saranno risolte amichevolmente entro sei (6) mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, si potrà far ricorso al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, in conformità al menzionato Regolamento. Le procedure saranno definite dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

QUINTA PARTE

Disposizioni Finali

ARTICOLO XVI

Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potrà essere in contrasto con gli impegni e gli obblighi assunti in precedenza attraverso Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.

ARTICOLO XVII

Eventuali divergenze sorte tra le Parti nell'interpretazione e/o nell'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

ARTICOLO XVIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO XIX

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di tre (3) anni e sarà rinnovabile tacitamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo che una delle Parti non lo denunci per iscritto. La denuncia avrà effetto sei (6) mesi dopo la data della sua notifica.
2. Il presente Accordo abroga l'Accordo Quadro di Cooperazione Economica e Industriale, sottoscritto tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela a Roma il 19 novembre del 1976.
3. La denuncia del presente Accordo non inficerà i Programmi in esecuzione, anteriori ad essa, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo tra le Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto a Caracas il 14 febbraio 2001 in due originali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA BOLIVARIANA
DEL VENEZUELA

